

REGOLAMENTO (CE) N. 2497/2001 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2001

che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Croazia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2248/2001 del Consiglio, del 19 novembre 2001, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio sta concludendo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in appresso denominato «accordo di stabilizzazione e di associazione».
- (2) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la ratifica e l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il Consiglio sta concludendo anche un accordo interinale tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, (in appresso denominato «accordo interinale») riguardante le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali. L'accordo interinale sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2002.
- (3) A norma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale, determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Croazia beneficiano all'importazione nella Comunità di un'aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari.
- (4) I contingenti tariffari stabiliti dall'accordo interinale e dall'accordo di stabilizzazione e di associazione sono annuali e si ripetono per un periodo indeterminato. La Commissione dovrebbe adottare le modalità di applicazione per l'apertura e la gestione di tali contingenti tariffari comunitari.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽³⁾, ha codificato le regole di gestione dei contingenti tariffari da

utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date d'accettazione delle dichiarazioni doganali.

- (6) È opportuno garantire, in particolare, l'accesso continuativo e a parità di condizioni a detti contingenti tariffari per tutti gli importatori della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione, in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti. Nulla osta tuttavia a che, per garantire un'efficace gestione comune dei contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare dai volumi contingenziali i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni effettive. Tuttavia, tale sistema di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter sorvegliare il livello di esaurimento dei volumi contingenziali e informarne gli Stati membri. Per ragioni di rapidità e di efficacia, è opportuno che lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolga, nei limiti del possibile, per via telematica.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dall'entrata in vigore o dall'applicazione provvisoria dell'accordo interinale e dovrebbe altresì rimanere d'applicazione all'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'atto d'immissione in libera pratica nella Comunità le merci originarie della Croazia elencate nell'allegato, corredate della prova d'origine conformemente al protocollo d'origine dell'accordo interinale e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, beneficiano di un'esenzione o di una riduzione dell'aliquota del dazio doganale, nell'ambito dei contingenti tariffari comunitari annuali specificati nel predetto allegato e comunque entro i limiti stabiliti.

2. I contingenti tariffari di cui al presente articolo sono amministrati dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis fino a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

⁽¹⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.